

alla c.a. **Sig. Andrea Temporin**
c.c. **Sig. Dario Lucisano**
Presidente FIFD
Consiglio Direttivo
Commissione Giustizia FIFD
Segreteria FIFD

PROVVEDIMENTO DI AMMONIMENTO

proc. n. 3/2017 Registro Generale Notizie Infrazioni_rev.1

La commissione giustizia della Federazione Italiana Flying Disc (astenuosi da ogni indagine e valutazione il Sig. Andrea Temporin per ragioni di opportunità),

preso atto

- della comunicazione ricevuta in data 28/10/2016 dal Sig. Dario Lucisano, in qualità di membro consigliere federale, in relazione alla presunta trasgressione, da parte del consigliere federale Andrea Temporin, per la violazione dell' Articolo 8.1. "I tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale."

premessato che

- ai sensi dell'art. Articolo 8.1 Regolamento Giustizia, si ritiene che il suddetto Andrea Temporin abbia "espresso le frasi oggetto della richiesta di provvedimento all'interno dei canali interni al consiglio FIFD e quindi trattasi di atteggiamenti e commenti non ritenuti lesivi ma derivanti dalla personalità dello stesso". E, pertanto, non si ritiene possa formalmente configurarsi l'illecito di cui all'art. Articolo 8.1;

ritenuto

- però, che ogni membro del consiglio federale debba contenere in tutti modi possibili le sue caratteristiche personali e quindi tenere un atteggiamento leale e corretto verso gli altri membri, gli affiliati FIFD e gli organi internazionali

si richiede

- con fermezza al consigliere federale Andrea Temporin di astenersi nell' avere dei comportamenti, scritti o verbali, che possano essere lesivi nei confronti degli altri membri e di limitare i commenti personali nell'espletamento del suo ruolo di consigliere.

Bologna, 11 Aprile 2017

La commissione giustizia